



Comune di Casola Valsenio

Provincia di Ravenna

ALLEGATO 1

(da inserire nella busta A "Documentazione amministrativa" firmato su tutte le pagine unitamente alla domanda di partecipazione)

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento

Il Comune di Casola intende affidare la gestione della Palestra Comunale situata in Casola Valsenio, Viale Domenico Neri 1/O (Riferimenti catastali: Foglio 20 particella 812 sub 4 e 5 categoria catastale E/9 e D/6). Le attività ospitabili: palestra attrezzata, sala fitness, n. 2 spogliatoi, sauna, solarium, ufficio, ripostigli, locale multiuso. Non rientra nel presente affidamento la gestione del campo di pallacanestro esterno ed il verde di pertinenza dello stesso campo.

L'affidamento verrà effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Piano di utilizzo della palestra e spazi annessi

L'affidamento ha per oggetto la gestione della Palestra Comunale fino al 31 dicembre 2019.

L'affidatario si obbliga a garantire la gestione anche dopo la scadenza della dell'affidamento, fino al 30 giugno 2020 ovvero fino al completamento di una nuova procedura di affidamento; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara per il periodo di effettiva gestione.

L'affidatario utilizzerà la palestra e gli spazi annessi al fine di valorizzare e incrementare l'attività sportiva e li dovrà, inoltre, concedere in uso a cittadini, ad altri Enti ed Associazioni e società sportive con la facoltà di richiedere il pagamento di tariffe a copertura delle spese sostenute per le pulizie, materiali di consumo e servizio di guardiania. Dette tariffe dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale.

L'affidatario si obbliga, inoltre, a:

- concedere gratuitamente la struttura al Comune di Casola Valsenio fino ad un massimo di 10 giornate annue per iniziative eventualmente organizzate e/o promosse dal Comune stesso. In tali occasioni la custodia e la pulizia saranno, comunque, a carico dell'affidatario;
- garantire gratuitamente l'utilizzo scolastico della Palestra secondo il programma e l'orario stabiliti dall'Istituto Comprensivo competente, garantendo illuminazione e temperatura di esercizio;

- concedere gratuitamente la palestra per ulteriori esigenze didattico-sportive delle scuole di Casola Valsenio (dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) su richiesta dell'Amministrazione Comunale, garantendo illuminazione e temperatura di esercizio;
- garantire la gestione dell'area verde prospiciente il complesso edilizio, che si affaccia su viale Domenico Neri (come precisato all'art. 1 non rientra nel presente affidamento la gestione del campo di pallacanestro esterno ed il verde di pertinenza dello stesso campo);
- nominare un responsabile della sicurezza e un responsabile antincendio, a norma delle vigenti disposizioni.

A fronte di eventuali esigenze, sia di natura gestionale che di interventi riguardanti l'immobile, che l'affidatario dovesse maturare nel periodo di affidamento, potrà sottoporle all'Amministrazione comunale, che ne valuterà l'opportunità e quindi procederà alla conseguente autorizzazione.

Salva l'ipotesi di eventi organizzati dal Comune, rimane a carico dell'affidatario l'onere dell'acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, licenze o permessi da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio dell'attività oggetto del presente affidamento o che comunque venga ad essere esercitata nell'impianto concesso.

In caso di calamità naturale, la struttura potrà essere, eventualmente, soggetta alle disposizioni impartite dal servizio di protezione civile.

Art. 3 – Canone e durata dell'affidamento

L'Affidatario è tenuto a corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara provvedendo a liquidarlo in due rate annuali di pari importo rispettivamente entro il 30 novembre e il 31 maggio. Limitatamente al primo anno di affidamento il canone verrà determinato in modo proporzionale rispetto al canone annuo offerto in sede di gara in base all'inizio della gestione. Allo stesso modo verrà determinato il canone per il periodo in cui venga richiesto all'affidatario di proseguire la gestione oltre il 31/12/2019 come evidenziato all'art. 2.

Il presente affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2019, con decorrenza dal 1 settembre 2017. È escluso il rinnovo.

L'affidatario si obbliga a garantire la gestione anche dopo la scadenza, fino al 30 giugno 2020 ovvero fino al completamento di una nuova procedura di affidamento; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara per il periodo di effettiva gestione.

Al momento l'immobile, come meglio identificato all'art. 1, è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico. Detti lavori potrebbero comportare una temporanea non agibilità dei locali con conseguente necessità di posticipare l'inizio dell'affidamento. In tal caso il canone offerto in sede di gara sarà rapportato al periodo di effettiva gestione.

E' consentito il recesso da parte dell'affidatario a partire dal secondo anno di affidamento e con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 4 – Ulteriori obblighi dell'affidatario per la gestione della palestra e piano di conduzione tecnica

L'affidatario si obbliga a salvaguardare, fare buon uso e conservare in buono stato i

locali della palestra comunale, ponendo in essere tutte le attività necessarie per la vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria.

L'affidatario è responsabile per ogni adempimento e comunicazione da porsi in essere ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, per eventuali eventi sportivi aperti al pubblico.

L'affidatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.

L'affidatario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra il medesimo e il personale stesso.

Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazione obbligatoria, oneri fiscali, ecc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico dell'affidatario; il Comune resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale impiegato dall'affidatario.

L'affidatario si impegna a garantire il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta all'assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all'igiene e prevenzione sul lavoro, nonché tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale. All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale il piano delle emergenze, in accordo con le Istituzioni scolastiche.

Lo stesso piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività.

Saranno, pertanto, a carico dell'affidatario la predisposizione del piano di sicurezza antincendio l'acquisizione e l'installazione dei necessari estintori nonché la loro ordinaria manutenzione per garantirne a pieno l'efficienza.

In relazione al DUVRI, documento obbligatorio per legge, si provvederà alla sua stesura quando opportuno, anche successivamente alla sottoscrizione del presente affidamento.

Art. 5 – Arredi e attrezzature della palestra

La struttura è dotata unicamente dei componenti di arredo e delle attrezzature illustrate dettagliatamente nell'allegato A) del presente capitolato.

Resta, comunque, facoltà dell'affidatario l'installazione di propri arredi e di proprie attrezzature, funzionali all'attività della palestra senza che niente sia dovuto da parte del Comune. Resta inteso che ogni componente di arredo o attrezzatura installata non comporti una alterazione della potenzialità della Palestra e che la stessa installazione dovrà essere comunicata in anticipo al competente servizio del Comune che, previa opportuna verifica, provvederà al rilascio di relativo nulla osta. Al termine dell'affidamento ogni arredo/attrezzatura installata dovrà essere rimossa (salvo diverso accordo tra le parti) senza che ciò provochi danno alla struttura.

Art. 6– Obblighi del Comune

Saranno a carico del Comune tutte le utenze relative a illuminazione, acqua e riscaldamento nonché gli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per il corretto funzionamento della palestra.

Qualora per lo svolgimento di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall'affidatario. Resta inteso che, in tale evenienza il canone offerto in sede di gara sarà decurtato per il periodo di inutilizzo dei locali.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'affidatario anche con riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei competenti responsabili comunali e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all'affidatario. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti sono comunicate per iscritto all'affidatario e sono causa di possibile rescissione anticipata dell'affidamento.

Art. 7 – Responsabilità' e obblighi assicurativi

L'affidatario esercita in proprio l'attività di utilizzo dell'impianto sportivo e, pertanto, ad esso competono integralmente le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone o alle cose in relazione alla gestione e conduzione dell'impianto. L'affidatario pertanto si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa dell'adempimento dei medesimi.

L'affidatario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impiegati nei servizi e dei fruitori degli stessi, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono.

L'affidatario si obbliga a sottoscrivere, con primaria Compagnia di Assicurazioni ed a mantenere valida ed efficace per tutta la durata della presente concessione:

a. polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alle attività oggetto della presente convenzione, la polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati:

- Responsabilità civile verso terzi [RCT] Euro 2.500.000,00 unico
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro [RCO] Euro 2.500.000,00 unico con il limite per prestatore di lavoro di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere in ogni caso le seguenti estensioni di garanzia:

- la copertura per qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui opera il concessionario si avvale a qualunque titolo;
- l'estensione ai danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad Euro 150.000,00 per sinistro;
- l'estensione ai danni a cose di terzi (immobili/mobili) da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario assicurato o da lui detenute per un massimale non inferiore ad Euro 250.000,00 per sinistro;

b. polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente convenzione. La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di Euro 875.000,00.

Il Concessionario presterà altresì, contestualmente alla presa in consegna dell'impianto, una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari a € 8.000,00 (ottomila/00). Qualora la cauzione venga fornita mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve obbligatoriamente essere del tipo di fideiussione *a semplice richiesta*.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla predetta cauzione per ogni inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e dovrà essere reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il concessionario dovrà impegnarsi a mantenere valida ed efficace la predetta fideiussione per l'intera durata dell'affidamento. Lo svincolo della fideiussione sarà disposto dal Comune entro 6 mesi dal termine dell'affidamento.

Art. 8 - Referente per conto dell'affidatario

L'affidatario, al momento della sottoscrizione, comunicherà formalmente il nome del proprio referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Vigilanza e segnalazioni

L'affidatario si impegna ad effettuare i controlli necessari per assicurare l'integrità degli impianti/strutture, sia per quanto riguarda i beni mobili che immobili; si impegna inoltre a vigilare affinché l'uso degli impianti da parte degli atleti, degli sportivi, del pubblico, ecc. avvenga in modo corretto e comunque tale da non arrecare danni. Si impegna, inoltre, ad un razionale impiego dell'impianto di illuminazione e riscaldamento al fine della sostenibilità dei costi delle utenze che dovranno essere sostenuti dal Comune.

Il Comune ha facoltà d'ispezionare l'impianto in ogni momento, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso, per verificare il rispetto delle modalità di gestione.

Art. 10 - Verbali di consegna

Nell'ambito della concessione verranno redatti i seguenti verbali:

- verbale di consegna dell'impianto;
- verbale di riconsegna da effettuarsi alla scadenza della concessione.

I predetti verbali saranno sottoscritti in contraddittorio tra l'affidatario ed i competenti Responsabili Comunali.

Art. 11 - Pubblicità

Ogni forma di pubblicità all'interno dei luoghi oggetto della concessione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Art. 12 - Decadenza e risoluzione

In caso di violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi previsti nella presente concessione opererà la decadenza/risoluzione, salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti. La decadenza/risoluzione sarà automatica nei casi seguenti:

- violazione agli obblighi di conduzione dell'immobile, con particolare riguardo agli adempimenti D.lgs. 81/2008;
- sub concessione o cessione di tutto o parte della gestione degli impianti, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- mancato rispetto delle prerogative dell'Istituto Comprensivo per l'utilizzo della palestra.

Sono cause di decadenza/risoluzione, previa contestazione, le seguenti violazioni:

- mancato rispetto degli impegni assunti con l'atto di affidamento;
- una conduzione dell'impianto sportivo che comporti un eccessivo onere per le utenze causato da un non razionale utilizzo degli impianti di riscaldamento e illuminazione.
- mancata comunicazione di tariffe e bilanci da parte del gestore;

La contestazione scritta (da farsi con raccomandata a/r) delle violazioni sarà trasmessa all'affidatario, il quale dovrà rispondere entro i termini fissati dall'Amministrazione.

Art 13 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali dei concorrenti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli stessi. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i soggetti che intendano partecipare alla gara che:

- i dati forniti dai concorrenti, siano essi di tipo personale o sensibile, sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e risultano, quindi, di natura obbligatoria connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del suddetto decreto;
- i dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Comunale o a soggetti istituzionali per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti;
- presentando domanda di partecipazione alla gara e sottoscrivendo per

accettazione la documentazione di gara si esprime automaticamente il consenso al trattamento dei dati forniti. L'eventuale diniego esplicito al trattamento o la mancata sottoscrizione della documentazione di gara comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura selettiva;

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casola Valsenio nella persona del Sindaco pro-tempore;

- il responsabile del trattamento dei dati è il presidente della commissione di gara;

- l'incaricato del trattamento dei dati è il segretario della commissione di gara.

Art. 14 - Tariffe

Gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe per le attività praticate nell'impianto saranno a favore del gestore.

Tutte le tariffe dovranno essere comunicate al Comune all'inizio di ogni stagione e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Dovrà essere, altresì, trasmesso al Comune entro la stessa data, un rendiconto della gestione relativo ad ogni stagione di funzionamento corredato dal rendiconto economico di gestione e da un bilancio di previsione dell'attività prevista per l'anno successivo. La mancata trasmissione di quanto sopra potrà essere causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – Controversie

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Ravenna. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 16 – Norme finali

L'affidatario dichiara, all'uopo esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità, di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni espresse nell'avviso di gara e nel capitolato d'oneri.

L'affidatario si obbliga, infine, a rispettare le norme previste dai regolamenti comunali esistenti o di futura emissione riguardanti la gestione di strutture sportive.

ART. 17 – Divieto di subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la sub-affidamento. È vietata la cessione dell'affidamento.

Art 18 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali, nonché le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione di concessione sono a carico del gestore.

COMUNE DI CASOLA VALSENIO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: PALESTRA COMUNALE A.ROSSINI

Locale: - CAMPO DA GIOCO

Data Riferimento: 12/06/2017

G.I.E.S. S.r.l.

Data Stampa: 12/06/2017

Pagina: 133

| Etichetta | Categoria/Specie/SottoSpecie | Num | Quantità | Lineare | Data Cont. | Valore | Res. 1/1 | Qta | 31/12 | Res | 31/12 | Note |
|-----------|---|-----|----------|---------|------------|--------|----------|------|-------|------|-------|--|
| V00000010 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - CAVALLINA AD ALTEZZA RE CAVALLINA AD ALTEZZA REGOLABILE | 1 | | | 02/01/2006 | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. - TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000011 | 06 - ATTREZZATURE PER ATLETICA - MATERASSO X SALTO IN ALTO MATERASSO X SALTO IN ALTO | 3 | | | 02/01/2006 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000014 | 06 - ATTREZZATURE PER ATLETICA - MATERASSINO GINN. INDIVIDUALE | 32 | | | 02/01/2006 | 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000002 | 09 - SEGGIOLINA PER ELEM. O MEDIA - SEGGIOLINA IN METALLO E LAMINATO | 2 | | | 02/01/2006 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000004 | 09 - BANCO PER ELEMENTARE O MEDIA - BANCO MONOPOSTO IN MET. LAM. | 1 | | | 02/01/2006 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000046 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - ASSE DI EQUILIBRIO | 1 | | | 02/01/2006 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000047 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - SCALA CURVA A PARETE | 1 | | | 02/01/2006 | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000048 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - SPALLIERA | 1 | 2,00 | CAMPATA | 02/01/2006 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V00000049 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - SPALLIERA | 3 | 2,00 | CAMPATA | 02/01/2006 | 309,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - UFF. TEC. -TERRITORIO-UFF. OPERAT. -MANUT - COMPARTO SERVIZI AL TERRITORIO | | | | 100% | | | | | | | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |

ALLEGATO A)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: PALESTRA COMUNALE A.ROSSINI

Data Riferimento: 12/06/2017

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: - CAMPO DA GIOCO

Data Stampa: 12/06/2017

Pagina: 134

| Etichetta | Categoria/Specie/SottoSpecie | Num | Quantità | Lineare | Data Cont. | Valore | Res. 1/1 | Qta 31/12 | Res 31/12 | Note |
|-----------|--|-----|----------|---------|------------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| V0000005 | 09 - PANCA - PANCA IN METALLO E LEGNO/LAMIN. PANCA IN METALLO E LEGNO LAM. | 1 | 3,00 | ML | 02/01/2006 | 119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO. |
| V0000052 | 06 - ATTREZZATURE PER ATLETICA - PEDANA X SALTO PEDANA X SALTO | 1 | | | 02/01/2006 | 64,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V0000053 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - PERTICA PERTICA | 1 | | | 02/01/2006 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V0000054 | 06 - ATTREZZATURE PER PALESTRA - FUNE IN CANAPA FUNE IN CANAPA | 3 | | | 02/01/2006 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V000006 | 09 - PANCA - PANCA IN METALLO E LEGNO/LAMIN. PANCA IN METALLO E LEGNO LAMINATO | 2 | 3,00 | ML | 02/01/2006 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |
| V000008 | 06 - ATTREZZATURE SPORT CON PALLA - CANESTRO A MURO + TA CANESTRO A MURO +TABELLONE | 2 | | | 02/01/2006 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C: SALVATORI FAUSTO S: SALVATORI FAUSTO DISCRETO |

LOCALE Valore in: 3.995,68 Fondo 1/1: 3.995,68 Resid 1/1: 0,00 Fon 31/12: 3.995,68 Qta 31/12: 0,00 Res 31/12: 0,00

EDIFICIO Valore in: 3.995,68 Fondo 1/1: 3.995,68 Resid 1/1: 0,00 Fon 31/12: 3.995,68 Qta 31/12: 0,00 Res 31/12: 0,00